

20 giugno 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Fondo perduto: fatturato, corrispettivi e regimi speciali Iva

Autore: Nicola Forte

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti riguardanti l'erogazione dei contributi a fondo perduto previsti dall'art. 25 del decreto – legge 19 maggio 2020, n. 34. Si tratta di uno degli aiuti economici “messi in campo” dal Governo, a disposizione delle imprese e di alcune categorie professionali per fare fronte all'emergenza epidemiologica di COVID -19.

Il sostegno non riguarda, però, tutti i soggetti ed è subordinato alla sussistenza di specifiche condizioni. In primis viene previsto un limite dimensionale. Infatti, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nel periodo d'imposta precedente non devono aver superato la soglia di 5.000.000 euro. Inoltre, la misura è destinata ai soggetti che hanno “registrato” una contrazione di fatturato nel mese di aprile dell'anno 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Alcune indicazioni della circolare riguardano i criteri di determinazione del fatturato. Tale nozione non è desumibile dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, ed in particolare dal D.P.R. n. 633/1972 che fa riferimento alla diversa nozione di volume d'affari (art. 20).

Per tale ragione i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la Circolare n. 15/E del 2020 erano necessari. Dalla determinazione di tale dato dipende il diritto o meno alla percezione del contributo. Eventuali errori possono costare molto cari in quanto sarà la stessa Agenzia delle Entrate, attraverso un “atto di recupero”, a chiedere eventualmente la restituzione della somma erogata a titolo di contributo ove, sia pure successivamente, risultasse non spettante.

La determinazione dei corrispettivi e i regimi speciali Iva - Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di beneficiare del contributo, deve essere verificato non solo il fatturato, ma anche l'ammontare dei corrispettivi eventualmente conseguiti.

L'importo complessivo così determinato per il mese di aprile dell'anno 2020 deve essere posto a confronto con le risultanze dello stesso periodo dell'anno precedente. Nell'ipotesi in cui tale importo fosse diminuito di oltre un terzo rispetto allo scorso anno, il contribuente avrebbe diritto a beneficiare del contributo.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Circ. n. 15/E del 13 giugno scorso che la determinazione dell'ammontare globale dei corrispettivi deve essere effettuata al netto dell'Iva, quindi, dopo l'operazione c.d. di scorporo. Il documento di prassi fa riferimento agli esercenti le attività di commercio al minuto di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972. In realtà sono interessati alla determinazione dei corrispettivi anche gli esercenti la professione notarile in quanto, sia pure per talune specifiche prestazioni, sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura. In questi casi i corrispettivi percepiti devono essere annotati nel registro previsto dall'art. 24 del citato D.P.R.

In particolare, il DM 25 settembre 1981 ha disposto la non obbligatorietà dell'emissione della fattura relativamente a quelle prestazioni per le quali sono previsti onorari, diritti ed altri compensi in misura fissa. Ad esempio, è riconducibile

in tale ambito il rilascio di una procura. In tal caso, salvo che il cliente non chieda la fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione, il notaio può limitarsi ad annotare il corrispettivo percepito nel predetto registro, senza che sia tenuto all'emissione di nessun altro documento rilevante ai fini fiscali.

I corrispettivi dovranno quindi essere sommati al fatturato al fine di verificare la sussistenza dei presupposti che eventualmente consentiranno al contribuente di beneficiare del contributo a fondo perduto.

Il fatturato nei regimi speciali - L'Agenzia delle Entrate ha osservato che, con riferimento ad alcuni regimi speciali IVA può essere difficoltoso determinare il fatturato al netto del tributo. Il problema si pone, ad esempio, per la cessione dei beni usati e a seguito dell'applicazione del regime del margine. Le medesime difficoltà riguardano le agenzie di viaggi che applicano il regime speciale previsto dall'art. 74 – ter del D.P.R. n. 633/1972. In questi casi, secondo quanto precisato dalla circolare in rassegna, il fatturato deve essere determinato al lordo dell'Iva. I termini di confronto devono essere omogenei. Pertanto, l'importo fatturato comprensivo del tributo deve essere determinato con il medesimo criterio sia con riferimento al mese di aprile dell'anno corrente, ma anche con riferimento al corrispondente mese dell'anno 2019.

Il medesimo criterio deve essere utilizzato per la determinazione dei corrispettivi qualora il contribuente abbia applicato il metodo della ventilazione. Anche in questo caso, per esigenze di semplificazione, i corrispettivi devono essere assunti al lordo dell'imposta sul valore aggiunto.

·

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY
P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it